



Il Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO l'articolo 64, commi 2, 3 e 4, lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha previsto la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonché, nel quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche, in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO l'articolo 64, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale, al comma 4, ha altresì previsto, per l'attuazione dell'anzidetto piano programmatico, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali procedere, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119 di approvazione del *“Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”* con il quale si è proceduto



Il Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

alla revisione dei criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2012, che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 2 e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, reputando il piano programmatico degli interventi ed il citato DPR n. 119/2009 del tutto rispettosi della riserva di legge di cui all'articolo 97 della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, di disciplina dei Centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base alla delega di cui al già visto articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTO l'articolo 19, commi 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante *"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"*, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 il quale pone il divieto di assegnare un DSGA in esclusiva alle scuole che non raggiungano un numero minimo di alunni;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012, che ha dichiarato la legittimità costituzionale del richiamato articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

VISTO l'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nella parte in cui prescrive, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, che le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non possano superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

VISTO l'articolo 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)"* il quale detta specifiche prescrizioni in ordine all'organico del personale assistente tecnico, a decorrere dall'anno 2012/2013;



Il Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTI i CCNL Comparto Scuola che attribuiscono al profilo professionale di collaboratore scolastico i compiti, tra gli altri, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
- VISTO l'articolo 3, comma 2, lett. b) e c), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante *"Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107"*, nella parte in cui prevedono che, con uno o più regolamenti, *"2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: ... b) alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto, tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna istituzione scolastica; ..."*;
- CONSIDERATO che il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, non è stato adottato;
- RITENUTO opportuno, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, procedere alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) tenendo conto della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- VISTO l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"* che ha previsto, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e



Il Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

delle lavorazioni, la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, una riduzione del numero di personale ATA pari a 2.020 posti, al fine di ottenere un risparmio nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 agosto 2016, n. 181, *"Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016"*;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* (c.d. *"Buona scuola"*) e in particolare l'articolo 1, comma 14, il quale, con riferimento al fabbisogno triennale di dotazioni organiche del personale ATA, prevede che il piano triennale dell'offerta formativa indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO l'articolo 4 del citato DPR n. 119 del 2009 con il quale si prevede che, nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei posti del corrispondente profilo professionale e che è accantonato un numero di posti della dotazione organica del profilo di assistente amministrativo e tecnico nella misura del 50 per cento del numero di personale addetto ai lavori socialmente utili impegnato in compiti di carattere amministrativo e tecnico;

CONSIDERATO che l'accantonamento dei posti, come indicato nel successivo articolo 5 dello stesso DPR n. 119 del 2009, è effettuato sull'organico di diritto in



Il Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

quanto prevede che: “1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico. Ove necessario, il dirigente regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, a livello provinciale, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tale caso il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale.”;

VISTO

l'articolo 58, da comma 5 a comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, con il quale si quantificano in 11.263 i posti destinati all'assunzione del personale impegnato, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi, mediante il ricorso alle procedure di cui all'articolo 58, da comma 5 a comma 5-septies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dal richiamato articolo 58, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, i posti, per quanto resi nuovamente disponibili, sono comunque destinati, nel limite di spesa di cui al comma 5, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, allo svolgimento delle procedure previste dallo stesso articolo 58, comma 5 e seguenti;

VISTO

l'articolo 1, commi da 622 a 624, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” che ha previsto, al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre



Il Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2013, n. 147, l'assunzione del personale titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto accantonati ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 119 del 2009.

VISTO l'articolo 58, comma 6-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con il quale è stato previsto che: *"A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato lo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la copertura di ulteriori quarantacinque posti di collaboratore scolastico. Dalla medesima data è disposto il disaccantonamento di un numero corrispondente di posti nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della Provincia di Palermo."*;

CONSIDERATO che, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di dare attuazione alle norme anzidette, si è reso necessario rendere disponibili 45 posti accantonati della provincia di Palermo per il profilo professionale di collaboratore scolastico in applicazione dell'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al fine di procedere allo scorrimento della graduatoria della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO l'articolo 58, comma 5-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, inserito dall'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si prevede che: *"Per l'immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l'ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Al medesimo fine, l'organico dei collaboratori scolastici presso l'ufficio scolastico della Regione siciliana è aumentato di 119 unità"*;

CONSIDERATO che va progressivamente ridotta la dotazione organica aggiuntiva assegnata alla Regione siciliana, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, di 114 posti per il profilo professionale di collaboratore



Il Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

scolastico, pari al numero dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 presenti in graduatoria, tenuto conto dei posti di cui al comma 6-bis dello stesso articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"*;

VISTO l'articolo 1, da comma 738 a comma 740, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"*, il quale ha previsto che *"738. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. [...] È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico. 739. La trasformazione di cui al comma 738 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. [...] 740. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 739 del presente articolo."*;

CONSIDERATO che la relazione tecnica di accompagnamento all'articolo 1, commi da 738 a 740, della legge n. 145 del 2018 quantificava in 113 i posti aggiuntivi per il profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico rientrante nel limite di spesa autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017;

VISTO l'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *"Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica"* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale si prevede che *"A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico*



Il Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.”;

CONSIDERATO che, gli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in servizio alla data del 1° settembre 2020, sono risultati pari a 473 unità;

CONSIDERATO che, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di dare attuazione alle norme indicate, è stata assegnata agli Uffici scolastici regionali una dotazione organica aggiuntiva al fine di poter procedere alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno degli assistenti amministrativi e tecnici per complessivi 241 posti, comprensivi degli arrotondamenti all'unità superiore;

CONSIDERATO che, per l'anno scolastico 2020/2021, al fine di procedere alla trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno di cui alle norme da ultimo riportate, sono stati compensati n. 13 posti dal contingente previsto di assistente amministrativo a quello di assistente tecnico;

VISTO l'articolo 1, comma 964, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che: “Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolastici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonche' di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero



Il Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dell'istruzione è autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse.”;

CONSIDERATO che, al fine di procedere all'applicazione del citato articolo 1, comma 964, è necessario effettuare le opportune compensazioni di organico per consentire l'attuazione della richiamata disposizione;

VISTO altresì, l'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con il quale si dispone che: “Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 966 del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al citato comma 966. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate di 1.000 unità. [...]”;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dalla norma da ultimo riportata, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, è incrementata di 1.000 posti di personale assistente tecnico, laboratorio di informatica, da destinare alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo grado;

VISTO l'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo il quale “Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre



Il Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non puo' essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche";

- VISTO il decreto interministeriale 15 luglio 2020, n. 65, concernente la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, con eventuale revisione annuale registrato dalla Corte dei Conti in data 11 agosto 2020, con n. 1735;
- VISTO il decreto interministeriale 13 agosto 2020, n. 99, concernente la revisione delle dotazioni organiche del personale ATA per l'anno scolastico 2020/21, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 settembre 2020, con n. 1896;
- TENUTO conto della necessità di rivedere, per l'anno scolastico 2021/2022, le dotazioni organiche ATA, avuto riguardo alla consistenza del numero degli alunni, al dimensionamento della rete scolastica e alla presenza di alunni disabili;
- INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca;
- ACQUISITO il concerto del Ministro dell'economia e finanze con nota MEF - GAB - prot. n. ____ del ____;
- ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata nella seduta del _____;

DECRETA

Articolo 1

(Dotazioni organiche)

1. Il presente decreto rivede per l'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 3 agosto 2016, n. 181, le dotazioni organiche triennali per gli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 del personale ATA.
2. Al presente decreto sono allegate le tabelle "A", "B", "B1", "C", "C1", "C2", "D", "E" ed "F", che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nelle quali è indicata la consistenza dell'organico del personale ATA per ciascun Ufficio scolastico regionale.



Il Ministro dell'Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. La tabella "B" riporta le dotazioni organiche regionali degli assistenti amministrativi. Il totale nazionale indicato nell'anzidetta tabella è comprensivo dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ridotto di n. 17 posti a seguito della previsione di collocamento a riposo di un pari numero di assistenti amministrativi a decorrere dal 1° settembre 2021, e ricomprende altresì i posti di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 di cui alla tabella "B1".
4. Nella tabella "C" sono riportate le dotazioni organiche relative agli assistenti tecnici. Il totale nazionale ivi indicato è comprensivo dell'incremento di posti in base all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ricomprende, altresì, i posti di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, di cui alla tabella "C1", nonché la dotazione organica aggiuntiva di 1.000 posti di assistente tecnico specificati al comma 6.
5. Nelle tabelle "B1" e "C1" sono altresì ricompresi i posti finalizzati alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno degli assistenti amministrativi e tecnici di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, quantificati sulla base del personale in servizio nell'anno scolastico 2021/2022.
6. Nell'allegata tabella "C2" è indicata la consistenza, per ciascun Ufficio scolastico regionale, della dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72) di cui all'articolo 1, comma 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I posti indicati nella tabella "B1" costituiscono parte integrante delle dotazioni organiche assegnate con la tabella "B" e i posti indicati nelle tabelle "C1" e "C2" costituiscono parte integrante delle dotazioni organiche assegnate con la tabella "C".
7. Nella tabella "D" è indicata la consistenza dell'organico per il profilo professionale di collaboratore scolastico che tiene conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
8. Al presente decreto è altresì allegata la tabella "E", pari a numero 11.308 unità, inerente il contingente di 11.263 posti, destinato alle procedure di cui all'articolo 58, commi 5-*quater*, 5-*quinquies*, 5-*sexies* e 5-*septies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e di n. 45 posti residuali relativi alla dotazione organica aggiuntiva assegnata all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia per le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 5-*quinquies* dello stesso articolo 58, del decreto legge 21 giugno 2013,



Il Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- n. 69. Salvo quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, detti posti sono indisponibili ai fini della mobilità e delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il profilo professionale di collaboratore scolastico. I posti indicati nella tabella "E" costituiscono parte integrante delle dotazioni organiche assegnate con la tabella "D".
9. Nella tabella "F", sono riportate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
 10. La quantificazione numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è ripartita in dotazioni organiche regionali, avuto riguardo alla consistenza degli alunni dell'anno scolastico 2020/2021 in raffronto alla consistenza del numero degli alunni dell'anno scolastico 2021/2022.
 11. La ripartizione regionale è stata effettuata anche tenendo conto della presenza di alunni diversamente abili, delle specificità degli ambiti territoriali interessati, con riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative ed operative delle istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i profili professionali del personale, nonché tenendo conto del piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2
(Dotazioni provinciali)

1. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con le Regioni e gli Enti locali e avuto riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, dando adeguata informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica, delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle zone in cui siano presenti consistenti fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico.
2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali possono operare compensazioni



Il Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

tra le dotazioni organiche dei vari gradi ed articolazioni di istruzione, con esclusione della dotazione di cui al comma 4, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. Pertanto, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 22 giugno 2009, n. 119, la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal presente decreto, ivi compreso l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto, ma solo rimodulata, avuto riguardo anche alla diminuzione nella consistenza del numero degli alunni.

3. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali ed i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale.
4. La dotazione organica aggiuntiva di 1.000 unità di assistente tecnico per i laboratori "Informatica" (cod. T72), di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, nel limite complessivo di 1.000 unità, è assegnata agli Uffici scolastici regionali sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione. I direttori generali e i dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, avuto riguardo a un'omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, procedono all'individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo alle quali è assegnata la dotazione organica di assistenti tecnici di cui al presente comma. Nel medesimo provvedimento sono indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata. Attraverso gli assistenti tecnici di cui al presente comma, le scuole polo assicurano la consulenza e il supporto tecnico, eventualmente anche per lo svolgimento dell'attività didattica in via telematica, ivi comprese le istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento. Resta in capo a ciascuna istituzione scolastica di riferimento la progettazione, la predisposizione e l'organizzazione dell'attività didattica di competenza. Il direttore generale per il Friuli Venezia Giulia provvede alle esigenze dei laboratori di informatica delle istituzioni scolastiche del



Il Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

primo ciclo con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiana con la dotazione organica assegnata all'Ufficio scolastico regionale.

Articolo 3

(Dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi)

1. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è fissato in quattrocento alunni. Esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, in applicazione dell'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il numero di alunni individuato nei primi due periodi è ridotto, rispettivamente, a cinquecento e trecento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definite istituzioni scolastiche "normo-dimensionate".
2. È fatto divieto di istituire posti del profilo professionale di DSGA in organico di diritto tra istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

(Assistente Tecnico – accantonamento posti)

1. Negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (ITP) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.
2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 del presente articolo non deve ingenerare a livello regionale situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.
3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'ITP incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.



Il Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 5

(Organico Direttore dei servizi generali e amministrativi - adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto)

1. Nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, il posto di DSGA non è assegnabile in via esclusiva. Il posto è attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma.
2. Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di DSGA, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto è definito "*abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate*".
3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui al comma 2 deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto e l'abbinamento è realizzato tra non più di due scuole sottodimensionate.
4. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a DSGA di ruolo già titolare in scuola normo-dimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, né in sede di determinazione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.
5. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, di norma dà priorità agli incarichi aggiuntivi a DSGA di scuola normo-dimensionata rispetto agli abbinamenti tra scuole sottodimensionate, salvo ove considerazioni legate alle esigenze di efficacia e qualità del servizio richiedano l'attivazione dei posti di cui al comma 3.
6. Con decreto del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di DSGA istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4.
7. Attraverso la contrattazione decentrata regionale sono definiti i criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare nonché quelle da assegnare a DSGA di istituzione scolastica normo-dimensionata. I criteri sono definiti con riguardo alla prossimità tra sedi, alla tipologia ed alle peculiarità delle istituzioni



Il Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

scolastiche, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali delle istituzioni stesse.

8. Tenuto conto dei processi evolutivi connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonché del livello di incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, i contingenti di cui al comma 6, ancorché incidenti su posti da attivare nella situazione di fatto, costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di DSGA.
9. A fronte di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni scolastici successivi dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione di fatto è nuovamente incardinato nell'organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento.
10. Al personale DSGA che ricopra i suddetti posti è riconosciuta, a seguito di specifica sessione a carattere negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, in applicazione dell'articolo 19, comma 5 bis, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Articolo 6

(Dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti)

1. La dotazione organica dei DSGA per i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) è determinata ai sensi dell'articolo 5.
2. Ai CPIA è assegnato un posto di assistente amministrativo, per ogni Centro Territoriale Provinciale riorganizzato nel CPIA. La dotazione organica dei collaboratori scolastici è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di educazione per gli adulti.
3. Ferma restando la dotazione organica determinata a livello regionale ai sensi della Tabella "F", il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale può assegnare ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

Articolo 7

(Verifica e monitoraggio)



Il Ministro dell'Istruzione
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

1. Gli Uffici scolastici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse ai parametri di riferimento. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi dei posti siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità, fermi restando i limiti della dotazione organica.
2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i direttori preposti agli Uffici scolastici regionali, si avvalgono della struttura costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

Articolo 8
(Oneri finanziari)

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione di cui ai capitoli di spesa n. 2349 - IRAP 2345 e n. 2354 - IRAP 2327 tenuto conto delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 58, commi 5, 5-bis, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 6-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 7, comma 10-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall'articolo 1, commi 964 e 967, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e all'Ufficio centrale di bilancio per il prescritto parere contabile.

Il Ministro dell'Istruzione
Patrizio Bianchi

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Daniele Franco